

N. R.G. 3767/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE CIVILE

Foglio costituente parte integrante del verbale d'udienza del 13 gennaio 2021

Sentenza a seguito di trattazione orale, ex art. 281-sexies, c.p.c.

Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa n. 3767/2020 R.G., vertente tra

CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI

Soc.

Coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa (C.F.

attore, rappresentata e difesa

dagli avv.ti

e

e

SOCIETA'

DI ASSICURAZIONE Soc. Coop. (C.F.

convenuta,

rappresentata e difesa dall'avv.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente causa trae origine da un precedente contenzioso intercorso tra le parti, così sintetizzabile:

- nell'ottobre 2002 il Consorzio Agrario Interprovinciale di Soc. Coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa (denominata d'ora poi in poi solo CAI o "Consorzio") convenne il Fondo Assicurativo tra Agricoltori S.p.A., oggi Società di Assicurazione (di seguito anche "FATA" o innanzi al Tribunale di Roma, al fine di ottenerne la condanna al pagamento in suo favore delle



- indennità di fine rapporto, relative al mandato di agente assicurativo del FATA intercorso tra le parti tra il 1964 ed il 2000, oltre che delle provvigioni relative alle annualità dei premi in corso al momento dello scioglimento del mandato;
- FATA si costituì in giudizio contestando la sussistenza dei crediti azionati in causa dal CAI ed eccependo, in subordine, la loro estinzione per effetto di compensazione col proprio credito di Lit. 1.860.546.639 per premi assicurativi, che CAI aveva incassato prima dell'8 luglio 1994, data della sua sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ma che non aveva riversato alla medesima FATA, credito ammesso in chirografo al passivo della liquidazione di CAI, ma per la cui ammissione in prededuzione FATA aveva proposto opposizione allo stato passivo davanti al Tribunale di Salerno;
 - con sentenza del 13-14 novembre 2007 il Tribunale di Roma, dopo aver accertato un credito di CAI verso FATA di € 331.451,37 oltre interessi, ne dichiarò l'estinzione per compensazione con il maggior credito vantato da FATA nei confronti di CAI;
 - avverso tale pronuncia CAI propose impugnazione, rigettata dalla Corte d'appello capitolina con sentenza del 2-19 febbraio 2015 sul presupposto che la natura prededucibile del credito di FATA, nel frattempo dichiarata dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 1275/2006 pronunciata nel giudizio di opposizione allo stato passivo, ne consentiva la compensazione col credito vantato da CAI, anch'esso di natura prededucibile;
 - con sentenza n. 286 dei 3/10-26/11/2013 la Corte d'Appello di Salerno ha accolto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1275/2006 che era stata proposta da CAI, ed ha dichiarato la natura chirografaria del credito di FATA ammesso al passivo della liquidazione coatta di CAI; i
 - la Corte di Cassazione, infine, con ordinanza del 13 dicembre 2016 / 21 febbraio 2017 ha dichiarato improcedibile l'impugnazione proposta da CAI avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, e con ordinanza del 21 dicembre 2018 / 24 maggio 2019 ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da FATA contro la sentenza della Corte d'Appello di Salerno.



Con l'atto introduttivo del presente giudizio CAI rinnova la richiesta di condanna di 331.451,37, oltre interessi, ed in subordine formula domanda ex art. 2041 c.c.

Va premesso che in occasione della prima udienza, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni con l. n. 77/2020, la causa è stata rinviata direttamente per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. per l'udienza odierna, della quale si è nuovamente disposta la trattazione scritta a mente del medesimo articolo.

Di tale provvedimento l'attore lamenta l'illegittimità nella nota depositata nel primo dei termini concessi ad ambo le parti: tanto a cagione della mancata concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., di cui entrambe le parti avevano fatto richiesta, nonché per l'incompatibilità della modalità di trattazione dell'udienza stabilita dall'art. 221, comma 4, con la discussione orale di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c.

In ordine alla prima eccezione è sufficiente richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80 *bis* disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il *favor* legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. (cfr. Cass., 11 marzo 2016, n. 4767; Cass., 23 marzo 2017, n. 7474; Cass., 30 marzo 2017, n. 8287; Cass., n. 13653/17).

Quanto alla seconda eccezione, l'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020, nel testo introdotto dalla legge di conversione, subordina la facoltà del giudice di disporre la trattazione scritta alle sole condizioni che si tratti di "udienza civile" e che essa non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, condizioni ricorrenti anche nel caso dell'udienza di discussione prevista dall'art. 281 *sexies* c.p.c. La circostanza, poi, che la discussione non possa evidentemente essere "orale", come la norma prescrive, ma sia sostituita dal deposito telematico di note scritte, non segna diversità alcuna rispetto a quanto succede rispetto ad altre udienze, che ugualmente non richiedano la presenza di altri soggetti diversi dai difensori, giacché la trattazione della causa è, di regola, "orale" ai sensi dell'art. 180 c.p.c., ma il quarto comma dell'art. 221 consente di derogare all'una ed all'altra disposizione; d'altro canto, il



contraddittorio delle parti è garantito dal deposito telematico delle note scritte, nonché dalla facoltà riconosciuta alle parti di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, illustrando le ragioni (non valutate dal giudice al momento di disporre la trattazione scritta) che rendono inopportuna una trattazione solamente scritta – facoltà di cui l'attore non si è avvalso, giacché la nota del 28 dicembre 2020 è stata depositata ben oltre il termine di cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta, e con essa CAI ha insistito principalmente per la concessione dei termini del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., limitandosi, quanto alla discussione orale, ad affermare, in via solo generale ed astratta, che essa costituisce il *“fulcro dell'attività difensiva prevista dall'art. 281 sexies c.p.c. a favore delle parti e nel loro interesse”*, e che il quarto comma dell'art. 221 sarebbe applicabile solo alle udienze ove *“vanno unicamente presentate istanze o precisate le conclusioni”*.

Nel merito, sia la domanda proposta in via principale che quella subordinata – dirette nei riguardi di

Assicurazione, che nel 2016 ha incorporato FATA – si fondano (o finiscono inevitabilmente col fondarsi) sull'assunto che, una volta accertata in via definitiva la natura chirografaria del credito di FATA, per effetto della dichiarata inammissibilità del ricorso proposto da FATA per la cassazione della decisione della Corte d'Appello di Salerno, sarebbe venuto meno il presupposto della compensabilità di tale credito con quello vantato da CAI, ritenuto dalla Corte d'Appello di Roma, rimanendone così esclusa l'estinzione ex art. 1241 e segg. c.c.

Sennonché, l'estinzione del credito di CAI per effetto di compensazione col controcredito di FATA è coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, a seguito del rigetto dell'appello proposto contro la stessa e della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cassazione presentato contro la sentenza d'appello, giudicato che è sicuramente insuscettibile di essere eliso per le vie ordinarie. Ed invero, a tal fine avrebbe dovuto semmai proporsi azione revocatoria ex art. 395 c.p.c., nella ricorrenza dei relativi presupposti e nel rispetto dei termini decadenziali previsti per il suo esercizio.

Da ciò deriva l'inammissibilità non solo della domanda proposta dall'attore in via principale, ma anche di quella subordinata: l'estinzione del credito per effetto di compensazione – estinzione che, giova ripetere, è stata accertata e dichiarata con sentenza passata in giudicato – esclude l'esistenza sia di una diminuzione patrimoniale in capo a CAI, che di un arricchimento di FATA (oggi



Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per quella di discussione.

La manifesta infondatezza delle domande proposte da CAI giustifica infine la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per somma equitativamente determinata in misura pari a circa la metà delle spese di lite.

- P.Q.M.

Il Tribunale, nella causa portante il n. 3767/2020 R.G., proposta dal Consorzio Agrario Interprovinciale di _____ Soc. Coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa avverso Società _____ di Assicurazione Soc. Coop. (già Fondo Assicurativo tra Agricoltori S.p.A), definitivamente decidendo:

Dichiara l'inammissibilità delle domande proposte dal Consorzio Agrario Interprovinciale di _____ Soc. Coop. a r.l. avverso Società _____ di Assicurazione S.p.A.

Condanna il Consorzio Agrario Interprovinciale di _____ Soc. Coop. a r.L. alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in € 8.537,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.

Condanna inoltre il Consorzio Agrario Interprovinciale di _____ Soc. Coop. a r.l. al pagamento in favore della convenuta della somma di € 4.250,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

Verona, 13 gennaio 2021

-

Il Giudice

-

Dott.ssa Monica Attanasio

